

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 66

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, ARMANI, LOBIANCO, PREARO, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, CRISTOFORI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEO, LATTANZIO, TANTALO

Presentata l'11 giugno 1968

Provvidenze per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case destinate ad abitazione di coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della casa per i coltivatori diretti, per i mezzadri e coloni parziari, nel duplice aspetto di « investimento fondiario » — destinato a migliorare o a realizzare una delle fondamentali componenti strutturali dell'azienda — e della esigenza sociale di assicurare l'abitazione alla famiglia contadina, è stato sempre posto in rilievo in numerosi convegni, in Parlamento, sulla stampa; ma non ha mai trovato soluzioni conformi alla sua importanza ed ampiezza.

Tra i vari strumenti legislativi è innanzi tutto da ricordare la legge del 1933, che reca norme per la bonifica integrale (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), la quale annovera tra le opere di miglioramento fondiario sussidiabili dallo Stato (articolo 43) anche l'edilizia rurale. La legge sull'ordinamento del credito agrario 5 luglio 1928, n. 1760, che convertì in legge il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, considerò tra le operazioni di credito di miglioramento i mutui per la « costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli nonché alla manipolazione di questi » (articolo 3, lettera e).

Sta di fatto, però, che pur volgendosi le menzionate leggi anche alla particolare esigenza dell'abitazione della famiglia coltivatrice nel complesso di tutte le altre esigenze strutturali e funzionali dell'azienda, scarso

apporto esse offrirono alla esigenza sociale, che va sempre più accentuandosi, dell'insediamento accentrato e furono indirizzate prevalentemente agli insediamenti sparsi al fine precipuo di realizzare un più stretto legame tra la famiglia coltivatrice e la terra, in conformità degli indirizzi tecnici ed anche politici dell'epoca in cui le leggi stesse vennero promulgate.

Altro notevole apporto alla espansione dell'edilizia nelle campagne fu assicurato dal capitolo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 (« fondo di rotazione ») che si rivolse a tre categorie di opere: la meccanizzazione agricola, le irrigazioni, le costruzioni rurali. Il ricorso ai mutui dodecennali (poi estesi, per l'edilizia rurale, a un ventennio) fu assai largo. Ora però il Piano verde secondo (legge 27 ottobre 1966, n. 910) ha trasformato il fondo di rotazione in « fondo per la meccanizzazione agricola », restringendo così il campo degli interventi nello specifico settore della casa, sia negli investimenti sparsi che in quelli accentrati.

La legge 2 giugno 1961, n. 454 (il vecchio Piano verde) destinò con l'articolo 10 particolari provvidenze alla casa di abitazione per i coltivatori diretti; ma le istruzioni ministeriali operarono da fattore limitante, con la prescrizione, pressoché tassativa, della costruzione della casa sul fondo. Soppressa, col Piano verde secondo, la specifica voce, qualche possibilità è offerta dall'articolo 16, let-

tera e) della legge 27 ottobre 1966, n. 910: per le sole costruzioni, però, intese a « consolidare ed a realizzare l'insediamento dei coltivatori diretti in fondi di proprietà »; e col quarto comma dello stesso articolo 16, limitatamente però agli esercizi finanziari 1966 e 1967, e lasciando così scoperta qualsiasi possibilità di intervento per gli altri tre esercizi di applicazione del secondo Piano verde e cioè per il 1968, 1969 e 1970.

Il problema dell'edilizia rurale, per le sue dimensioni e caratteristiche, non può essere lasciato ai margini di una politica che ha per obiettivo il progresso economico e sociale dell'agricoltura. Dobbiamo rilevare che il divario tra città e campagna non potrà attenuarsi se non attraverso provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni agricole; e la casa dovrà costituire fattore primario in questa politica. Siamo d'accordo che il settore agricolo non è in grado di sopportare da solo il peso della soluzione di problemi di così vaste proporzioni (ed è questo il motivo che ha indotto i parlamentari presentatori della presente proposta di legge a proporre anche altra che, estendendo ai lavoratori agricoli autonomi, cioè ai coltivatori diretti, le provvidenze destinate ai lavoratori agricoli dipendenti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successiva proroga — legge Zanibelli — consentirà, se accolta, di ricorrere ad altre fonti di finanziamento che attingono alla sfera di competenza del Ministero dei lavori pubblici).

Sulla componente sociale del settore agricolo si va facendo strada la tendenza a sottovalutarne la incidenza nel contesto dei problemi che caratterizzano il mondo rurale. Si è portati assai spesso a considerare l'esodo rurale come un fenomeno benefico in quanto destinato a determinare un riparto della popolazione attiva tra i vari settori produttivi al livello dei paesi più progrediti. Non neghiamo che, secondo le indicazioni del « Programma economico nazionale » (che la realtà tende tuttavia a modificare, per quanto concerne le previsioni per il quinquennio 1966-1970) il traguardo da raggiungere dovrà segnare in futuro una ulteriore riduzione del carico umano in agricoltura; contestiamo però che le spinte che sono a base del fenomeno siano da ritenere sempre accettabili e valide, in quanto queste assumono assai spesso aspetti patologici.

Il trasferimento di unità attive dal settore agricolo deve rispondere a scelte meditate e concomitanti con un processo di consolidamento delle strutture aziendali e di moderniz-

zazione dei mezzi di produzione. La contrazione del carico umano in agricoltura deve essere, cioè, il risultato di un processo evolutivo e dinamico e di un richiamo assecondato da un'accertata vocazione. La « fuga » dalle campagne priva invece, per l'inospatialità dell'ambiente, le aziende agricole di elementi validi e giovani, che sarebbero anche i più aperti — se incoraggiati a permanere sulla terra — alla acquisizione di una tecnica aggiornata alle nuove esigenze. L'invecchiamento del mondo rurale desta preoccupazioni, perché le perdite sono irrecuperabili.

Nel momento in cui gli indirizzi politici (in conformità delle indicazioni della Conferenza di Stresa, dei risultati della conferenza dell'agricoltura del 1961 e delle linee tracciate dalla legge 27 luglio 1967, n. 685, che approvò il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970) ci portano a rilevare la funzione preminente, nel quadro dello sviluppo sociale ed economico del Paese, dell'impresa familiare (pur non respingendo altre forme di conduzione, e in particolare quelle basate su dirette responsabilità imprenditoriali) non possiamo ignorare che il 39,5 per cento dei coltivatori diretti vivono in comuni montani e operano quindi in zone nelle quali la vita è più dura e il lavoro meno remunerativo. Il censimento compiuto dal Servizio contributi unificati, ai fini dell'assistenza malattia da parte delle Casse mutue dei coltivatori diretti, indica infatti che su 4.972.825 di unità assistibili, 1.964.376 unità sono residenti in territori di montagna. La percentuale dei coltivatori diretti costretti a vivere in condizioni ambientali difficili aumenta se si considerano anche coloro che risiedono in comuni non montani dichiarati economicamente depressi. La legittimità del principio della solidarietà nazionale trova quindi piena conferma e postula una politica sociale più impegnativa e responsabile.

Il problema della casa di abitazione per i coltivatori diretti, sia che si tratti di insediamenti sparsi che di insediamenti accentrati, va visto dunque in questo quadro di esigenze, di prospettive e di attuali carenze legislative e impone soluzioni adeguate; ed è da queste premesse che trae origine e legittimità la presente proposta di legge.

* * *

L'articolo 1 segue la traccia indicata dal comma quarto dell'articolo 16 della più volte menzionata legge 27 ottobre 1966, n. 910. Dispone infatti che, al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne potrà essere

agevolata « la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti », ma estende i benefici anche ai mezzadri e ai coloni parziari. Pone l'accento sulla destinazione ad abitazione (il che non deve escludere, peraltro, che possano ammettersi ai benefici di legge anche le altre opere connesse alla casa, come i servizi e gli impianti accessori, nonché i vani per uso aziendale, specie nei casi di insediamenti sparsi, e anche negli insediamenti accentrati quando l'azienda ne sia priva e purché rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari ed a condizione che la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente e non abbia altra abitazione in proprietà, come prescriveva l'articolo 16 del secondo Piano verde). La materia dovrà certo formare oggetto di direttive di applicazione, ma si sono volute eliminare prescrizioni restrittive, destinate ad alterare la finalità primaria cui la presente proposta di legge si volge, che è quella di assicurare al coltivatore diretto la casa di abitazione, quale esigenza di civiltà. Nel precisare che le provvidenze sono rivolte sia alle case sparse che alle case da migliorare o costruire nei centri rurali si sono volute anche correggere le limitazioni poste dall'articolo 16 del secondo Piano verde, che autorizzava gli interventi negli insediamenti accentrati soltanto « nei piccoli centri rurali situati nei territori montani ».

In favore delle iniziative che andranno a promuoversi nelle zone montane (e anche nel Mezzogiorno o nelle aree depresse del centro-nord) la presente proposta di legge non manca di indicare condizioni più vantaggiose nei confronti degli altri territori.

Ma la innovazione sostanziale portata dalla presente proposta di legge consiste nella possibilità offerta dall'articolo 1 di un cumulo di benefici, che il Piano verde 2° non riconosce a questa categoria di interventi ma lo limita agli impianti collettivi (articolo 9) e

alle stalle sociali (articolo 16); potrà cioè concedersi, per effetto della presente proposta, alle opere di miglioramento o di costruzione della casa di abitazione oltre che il contributo in capitale anche il mutuo sulla differenza di spesa non coperta dal contributo. La proposta si ispira a una realistica considerazione di quelli che sono i limiti che i coltivatori diretti incontrano per la scarsa disponibilità di mezzi propri, che non consentono autofinanziamenti. A garanzia dei rischi che gli Istituti di credito possono incontrare, si è ritenuto di estendere alle operazioni di mutuo il disposto dell'articolo 56 del Piano verde 2°, che copre il rischio fino al 100 per cento della perdita accertata (fondo interbancario di garanzia) dopo esperite le normali procedure di riscossione coattiva.

L'articolo 2 indica i limiti d'impegno, nel sessennio 1968-1973, per l'attuazione degli interventi: 50 miliardi all'anno per la concessione dei contributi in capitale e 3 miliardi all'anno per la concessione del concorso statale nei mutui. Né sembri eccessiva la previsione di spesa se si tien conto — come si è detto — delle dimensioni del problema in rapporto ai fondi stanziati per altre finalità dalla vigente legislazione.

La percentuale del contributo in capitale viene fissata nella stessa misura indicata, per gli stessi interventi, dall'articolo 16 del Piano verde 2°. Viene invece migliorata la percentuale d'intervento dello Stato nei mutui, al fine di incoraggiare il ricorso al credito: il che è conforme agli attuali indirizzi di incentivazione delle iniziative nel settore agricolo, cui lo stesso Piano verde 2° si ispira.

L'articolo 3 riflette — come è prescritto — la copertura della spesa.

La grande importanza sociale ed economica della presente proposta di legge non sfuggirà ai membri del Parlamento; e siamo certi che ad essa non mancherà, onorevoli colleghi, la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali potranno essere concesse agevolazioni contributive e creditizie per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati destinati ad abitazione di

coltivatori diretti, coloni e mezzadri sia nei casi di insediamento sparso che negli insediamenti accentrati.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o dall'Ispettorato dipartimentale delle foreste nei territori considerati montani dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 637, il contributo è fissato nella misura del 40 per cento eievabile al 50 per cento nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 10 agosto 1950, n. 647, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni.

Sulla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al comma precedente può essere concesso un mutuo trentennale al tasso d'interesse del 2 per cento riducibile all'1 per cento nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 10 agosto 1950, n. 647, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni. Il mutuo è assistito dal fondo interbancario di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e con le disposizioni di cui agli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 sono stabiliti i seguenti limiti di impegno:

a) per la concessione di contributi in capitale lire 50.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1973;

b) per la concessione del concorso statale nei mutui, lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1973.

Le somme non utilizzate vengono portate in aumento nell'esercizio successivo.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con iscrizioni di spesa nei relativi capitoli del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'esercizio 1968 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.